



**UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO  
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)**

DIPARTIMENTO OPERAZIONI

T329c

Gian Luca Gregis  
Via Laghetto 57  
I-23807 Merate  
ITALIA

Alicante, 21/01/2015

**Decisione sulla revoca di un'iscrizione nel  
registro emessa per errore (articolo 80 RMC)**

*Numero di fascicolo dell'iscrizione:* **T009032569**  
*Suo riferimento:* -  
*Numero del fascicolo del MC / della  
domanda di MC:* **009799719**

Il **24/09/2014**, l'Ufficio ha informato il beneficiario (Gian Luca Gregis) di aver ricevuto una comunicazione dal cedente (DM9 Automobili) chiedendo la revoca dell'iscrizione nel registro numero T008819289.

Il **22/09/2014**, DM9 Automobili sosteneva che Gian Luca Gregis aveva arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione, proceduto alla cessione del marchio ATS mediante falsificazione della firma dell'amministratore sig. Mazzucco Michele.

L'Ufficio ha dichiarato la propria intenzione di emettere una decisione sulla revoca dell'iscrizione di trasferimento del titolare, e ha invitato il beneficiario a formulare le proprie osservazioni entro due mesi, prima di adottare tale decisione.

Il **23/11/2014**, Gian Luca Gregis rispondeva alla lettera del Ufficio sostenendo che la cessione permanente del marchio ATS era da considerarsi del tutto legale e corretta. Tuttavia sulla base della denuncia, anche la prima cessione del marchio ATS alla DM9 da parte di Gian Luca Gregis datata 14/04/2014 potrebbe essere ritenuta come una falsa e fraudolenta cessione in quanto le firme non sono da considerarsi veritiere.

Gli interventi di DM9 Automobili S.r.l., del Studio Legale Bertolino Gilardino (**29/09/2014**), e di Gian Luca Gregis, sono considerati sufficienti per emettere una decisione.

In base alle Direttive concernenti l'esame effettuato sui marchi comunitari (Parte E: Operazioni del Registro, Sezione 3: Marchi Comunitari come Oggetto di Proprietà - Capitolo 1. Trasferimenti, Para 3.5), l'Ufficio esamina i documenti in questione solo per stabilire se effettivamente provano quanto indicato nella domanda, ossia l'identità dei marchi interessati, l'identità delle parti e l'esistenza di un trasferimento.

L'Ufficio non considera, né si pronuncia in merito a questioni contrattuali o giuridiche derivanti dal diritto nazionale (cfr. sentenza del 09/09/2011, T-83/09, "Craic", punto 27). In caso di dubbio, spetta ai tribunali nazionali verificare la legittimità del trasferimento stesso.

- In considerazione di quanto scritto in precedenza, l'Ufficio conclude che la registrazione dell'iscrizione n. **T008819289** nel registro non deve essere revocata.

Lei ha il diritto di presentare ricorso contro questa decisione (articolo 59 REMC). In base all'articolo 60, RMC il ricorso dovrà essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione ed entro quattro mesi dalla stessa data deve essere depositata una comparsa scritta con i motivi del ricorso. Il ricorso sarà considerato depositato solo dopo il pagamento della tassa di ricorso di 800 EUR.



Flavius STAN